Allegato alla Delib.G.R. n. 6/28 del 5.2.2019

ALLEGATO 2

2 Indicazioni specifiche per diverse tipologie di piscine

Il presente allegato contiene le indicazioni specifiche per diverse tipologie di piscine, in particolare:

- Capitolo 2.1: piscine della Categoria A gruppi A1, A3 e A4
- Capitolo 2.2: piscine della Categoria A gruppo A2
- Capitolo 2.3: piscine della Categoria B gruppo B1

Per quanto non espressamente riportato di seguito si rimanda alla parte generale ed all'Allegato 1.

2.1 Piscine pubbliche propriamente dette, piscine dei parchi acquatici e delle strutture complesse (Gruppo A1, A3 e A4)

2.1.1 Aree di tutela igienico sanitaria e requisiti relativi - area pubblico

L'area pubblico, ove prevista, deve essere conforme alle norme ed ai regolamenti vigenti. I percorsi e le aree destinati al pubblico stesso (atrio, posti per spettatori, spazi accessori, servizi igienici, etc.) devono essere indipendenti e separati da quelli riservati ai frequentatori dell'impianto.

È necessario, inoltre, evitare che le acque di lavaggio delle superfici destinate al pubblico possano refluire verso l'area di pertinenza dell'impianto; a questo scopo si devono adottare opportuni sistemi di intercettazione (es. canalette di scolo, pavimentazione inclinata etc.) per il convogliamento la raccolta e allontanamento delle acque di lavaggio.

2.1.2 Personale obbligatorio

Devono essere presenti, in numero proporzionato ai visitatori, all'ampiezza delle vasche e alla loro complessità, tutte le figure professionali elencate al Cap.4 della parte generale.

Deve essere assicurata in modo continuativo, durante tutto l'orario di funzionamento della piscina, la presenza di un congruo numero di assistenti bagnanti a bordo vasca, secondo quanto definito nel piano di autocontrollo in base alla morfologia delle vasche e delle condizioni al contorno, al numero dei bagnanti, ai criteri di gestione della struttura, alla valutazione di tutti i rischi presenti.

2.2 Piscine ad uso collettivo inserite in strutture adibite, in via principale, ad altre attività accessibili ai soli ospiti, clienti, soci (Gruppo A2)

2.2.1 - Sezione Servizi

La sezione servizi, che normalmente comprende gli spogliatoi, i servizi igienici e il primo soccorso, non è richiesta per le piscine ad uso collettivo inserite in strutture adibite in via principale ad altre attività accessibili ai soli ospiti, clienti, soci, purché presenti in tali altre attività principali e agevolmente accessibili dalla piscina. Il locale di primo soccorso è comunque obbligatorio nella struttura e dev'essere situato in prossimità della piscina, al fine di garantire un rapido intervento. Negli impianti con volume complessivo delle vasche fino a

piscina, al fine di garantire un rapido intervento. Negli impianti con volume complessivo delle vasche fino a 200 m³ la necessità del locale di primo soccorso dovrà essere valutata nel piano di autocontrollo e, qualora non ritenuto necessario, le funzioni previste per detto locale dovranno essere garantite attraverso apposite procedure dettagliatamente definite in detto piano.

Qualora alcuni dei sopra indicati servizi siano presenti, dovranno rispettare i requisiti indicati nella parte generale.



Allegato alla Delib.G.R. n. 6/28 del 5.2.2019

2.2.2 - Sezione attività ausiliarie

Le piscine ad uso collettivo inserite in strutture adibite, in via principale, ad altre attività accessibili ai soli ospiti, clienti, soci, quali attività sportive diverse da quelle natatorie, spazi per il ristoro (bar, tavola calda, ecc.), spazi per attività culturali e ricreative, ambienti per uffici e riunioni, sale stampa ed altre attività complementari, devono essere strutturate in modo tale che i settori utilizzati dai frequentatori di dette aree e dai frequentatori della piscina siano separati.

I frequentatori dell'impianto natatorio presenti all'interno delle strutture di cui al presente capitolo, potranno utilizzare i medesimi servizi igienici docce e spogliatoi a servizio di eventuali saune, bagni turchi, vasche di idromassaggio se i locali in utilizzo saranno in comunicazione tra loro.

I frequentatori degli spazi non destinati alle attività natatorie dovranno avere i servizi igienici dedicati oppure potranno utilizzare quelli dell'area destinata al pubblico se prevista.

2.2.3 Regolamento interno

Per il regolamento interno si rimanda alla parte generale, ma si specifica che per le piscine ad uso collettivo inserite in strutture adibite, in via principale, ad altre attività accessibili ai soli ospiti, clienti, soci, è indispensabile che il suddetto regolamento informi adeguatamente gli utenti qualora non sia prevista l'assistenza ai bagnanti si espliciti il piano di sorveglianza sostitutivo.

2.2.4 Personale obbligatorio

Fermo restando quanto indicato nella parte generale, il titolare della struttura deve provvedere ad identificare nel piano di autocontrollo della piscina la necessità di vigilanza e assistenza bagnanti, nonché le modalità con cui deve essere espletato detto servizio.

Nelle piscine ad uso collettivo inserite nelle predette strutture adibite in via principale ad altre attività accessibili ai soli ospiti, clienti, soci, deve essere garantita la presenza, per l'intero orario di esercizio al pubblico, di un congruo numero di assistenti bagnanti, secondo quanto definito nel piano di autocontrollo in base alle caratteristiche delle vasche e delle condizioni al contorno, al numero dei bagnanti, ai criteri di gestione della struttura, alla valutazione di tutti i rischi presenti, in grado di prestare anche assistenza di primo soccorso e un rapido intervento in caso di necessità.

Nelle piscine inserite nelle suddette strutture con superficie complessiva delle vasche ≤ 100 m² e profondità ≤ 1,40 m, e con almeno due lati del bordo vasca liberi da ostacoli, deve essere valutata nel piano di autocontrollo la necessità della presenza dell'assistente bagnanti. Qualora tale presenza non sia ritenuta necessaria, deve essere evidenziata nel regolamento interno l'assenza della sopra indicata figura e deve essere predisposto in sede di autocontrollo uno specifico piano di sorveglianza che preveda:

- a) una vigilanza adeguata negli orari di apertura dell'impianto, anche con idonei sistemi di controllo e/o allarme, da postazione presidiata;
- b) un rapido intervento in caso di necessità;
- c) la presenza di personale tempestivamente disponibile, abilitato alle operazioni di salvataggio e a svolgere interventi di primo soccorso.

2.3 Piscine facenti parte di condomini superiori a 8 unità abitative (Gruppo B1)

In relazione ai condomini ovvero agli edifici o complessi residenziali costituiti da più di otto unità abitative ancorché appartenenti a minimo due proprietari (persona fisica o giuridica o in comproprietà pro indiviso), destinati in via esclusiva all'uso di chi vi alloggia e dei loro ospiti, si specifica quanto segue.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 6/28 del 5.2.2019

2.3.1 - Sezione Servizi

Nelle piscine rientranti nella categoria B1, non è richiesta la presenza di spogliatoi, servizi igienici e primo soccorso.

Qualora alcuni degli elementi sopra indicati siano comunque presenti, si devono seguire le indicazioni riportate a tal proposito nella parte generale.

2.3.2 Regolamento interno

Per il regolamento interno si rimanda alla parte generale, ma si specifica che nelle piscine facenti parte di condomini superiori a 8 unità abitative (B1), è indispensabile che il suddetto regolamento informi adeguatamente gli utenti qualora non sia prevista l'assistenza ai bagnanti.

2.3.3 Personale obbligatorio

L'amministratore, in quanto legale rappresentante del condominio nominato dall'assemblea dei condomini proprietari dell'impianto a norma dell'art. 1131 del codice civile, ricopre la funzione di titolare dell'impianto natatorio, deve dotarsi di un piano di autocontrollo e designare le figure professionali di responsabile della piscina e addetto agli impianti tecnologici indicando i nominativi nel piano di autocontrollo, ovvero dichiarare formalmente di assumerne personalmente le suddette funzioni.

In mancanza di amministratore o qualora l'amministratore non possa ricoprire tale incarico o non possegga i relativi requisiti, l'assemblea può nominare un responsabile di piscina esterno.

In mancanza del responsabile di piscina, la responsabilità è attribuita ai proprietari, nei modi e nei limiti previsti dal Codice Civile e dalle altre leggi che regolano la proprietà negli edifici.

Nel piano di autocontrollo si dovrà valutare la necessità della presenza dell'assistente bagnanti o di un'adeguata vigilanza in relazione a specificità e utilizzo della piscina condominiale e al relativo rischio che ne potrebbe derivare per la salute dei frequentatori e dei bagnanti, provvedendo ad identificare ed adottare le modalità ritenute più idonee, da evidenziare anche nel regolamento condominiale e nel regolamento interno della piscina condominiale.